

REGIONE LAZIO



DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Decreto del Presidente

DECRETO N. T0014 DEL 19 GENNAIO 2011

DECRETO N. DEL

Oggetto: Modifica al decreto n. T0379/2010 del 9 agosto 2010, recante “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2010/2011”. Chiusura dell’esercizio venatorio al 31 gennaio 2011 per alcune specie.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009);

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche;

Segue Decreto n. del

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 450 del 29 luglio 1998 (Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale);

VISTO, in particolare, l'articolo 18 della l. 157/1992 e successive modifiche che, al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i "... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..." per le singole specie;

VISTO, altresì, il comma 1- bis dell'art. 18 della legge 157/1992 e successive modifiche che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, stabilisce che l'esercizio venatorio "...è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.";

CONDIDERATO che i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della l. 157/1992 dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

TENUTO CONTO che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, la **"... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale.** Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all'inizio

Segue Decreto n. del

della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. **Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile** e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.”;

CONSIDERATO che il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

CONSIDERATO, altresì, che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali;

TENUTO CONTO che la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o “ripasso”);

CONSIDERATO che, in conformità alla procedura di cui all'art. 34, comma 3, della l.r. 17/1995 e successive modifiche, per addivenire alla formulazione del calendario venatorio per la stagione venatoria 2010-2011 sono stati sentiti l'ISPRA, le amministrazioni provinciali, e il comitato tecnico-faunistico venatorio-regionale;

VISTE le indicazioni contenute nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010 con nota n. 25587/T-A11;

Segue Decreto n. del

VISTO il documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU_ Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE” elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;

VISTA la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria;

VISTO il proprio decreto n. T0379/2010 del 9 agosto 2010 recante “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2010/2011”;

VISTO il ricorso n. 08208/2010 depositato presso il TAR LAZIO, proposto dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong ed altri per l’annullamento del predetto decreto n. T0379/2010;

VISTA l’ordinanza del TAR Lazio – Sezione Prima Ter, 12.11.2010, n. 04908, inerente al predetto ricorso, in cui si precisa, tra l’altro, che l’art. 7, comma 1, della l. n. 157/1992 qualifica l’ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere;”;

VISTO il proprio decreto n. T0552 del 30 novembre 2010 recante “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2010/2011. Integrazioni a seguito dell’ordinanza del TAR Lazio n. 04908/2010”;

Segue Decreto n. del

“reale”;

OSSERVATO al riguardo che se tali asserzioni fossero inoppugnabili, non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio (cfr. la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” della Commissione europea) per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);

RILEVATO, altresì, che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

RITENUTO opportuno, pertanto, modificare le disposizioni del vigente calendario venatorio relativamente alla data di chiusura della caccia ad alcune specie, nei termini di seguito individuati ed esplicitandone le relative motivazioni:

- **Germano Reale - *Anas platyrhynchos***

la Regione Lazio intende consentirne il prelievo venatorio fino al 31 gennaio 2011, alla luce:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), l. 157/1992 e art. 34, comma 1, lett. b), l.r. 17/1995) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- delle considerazioni sopra sviluppate, relativamente ai problemi di confusione tra specie e disturbo;
- di quanto riportato nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” al paragrafo 2.7.12, per uniformare la data di chiusura a quella delle altre specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae.

- **Canapiglia - *Anas strepera***

la Regione Lazio intende consentirne il prelievo venatorio fino al 31 gennaio 2011, alla luce:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), l. 157/1992 e art. 34, comma 1, lett. b), l.r. 17/1995) che prevede la chiusura al 31 gennaio;

Segue Decreto n. del

- della considerazione che la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”;
- delle considerazioni sopra sviluppate, relativamente ai problemi di confusione tra specie e disturbo;

• **Fischione - *Anas penelope***

la Regione Lazio intende consentirne il prelievo venatorio fino al 31 gennaio 2011, alla luce:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), l. 157/1992 e art. 34, comma 1, lett. b), l.r. 17/1995) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- delle considerazioni sopra sviluppate, relativamente ai problemi di confusione tra specie e disturbo;
- della considerazione che il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts”, prevede la possibilità di prelievo venatorio fino alla seconda decade di febbraio, senza decade di sovrapposizione;

• **Codone - *Anas acuta***

la Regione Lazio intende consentirne il prelievo venatorio fino al 31 gennaio 2011, alla luce:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), l. 157/1992 e art. 34, comma 1, lett. b), l.r. 17/1995) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- della constatazione che la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”;
- delle considerazioni sopra sviluppate, relativamente ai problemi di confusione tra specie e disturbo;

Segue Decreto n. del

• **Mestolone - *Anas clypeata***

la Regione Lazio intende consentirne il prelievo venatorio fino al 31 gennaio 2011, alla luce:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), l. 157/1992 e art. 34, comma 1, lett. b), l.r. 17/1995) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- delle considerazioni sopra sviluppate, relativamente ai problemi di confusione tra specie e disturbo;
- della considerazione che il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” prevede la possibilità di prelievo venatorio fino alla prima decade di febbraio, senza decade di sovrapposizione;

• **Alzavola - *Anas crecca***

la Regione Lazio intende consentirne il prelievo venatorio fino al 31 gennaio 2011, alla luce:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), l. 157/1992 e art. 34, comma 1, lett. b), l.r. 17/1995) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- della considerazione che la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”;
- delle considerazioni sopra sviluppate, relativamente ai problemi di confusione tra specie e disturbo;

• **Marzaiola - *Anas querquedula***

la Regione Lazio intende consentirne il prelievo venatorio fino al 31 gennaio 2011, alla luce:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), l. 157/1992 e art. 34, comma 1, lett. b), l.r. 17/1995) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- delle considerazioni sopra sviluppate, relativamente ai problemi di confusione tra specie e disturbo;
- della considerazione che il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” prevede la possibilità di prelievo venatorio fino alla prima decade di febbraio, senza decade di sovrapposizione;

Segue Decreto n. del

• **Moriglione - *Aythya ferina***

la Regione Lazio intende consentirne il prelievo venatorio fino al 31 gennaio 2011, alla luce:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), l. 157/1992 e art. 34, comma 1, lett. b), l.r. 17/1995) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- delle considerazioni sopra sviluppate, relativamente ai problemi di confusione tra specie e disturbo;
- della considerazione che il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" prevede la possibilità di prelievo venatorio fino alla prima decade di febbraio, senza decade di sovrapposizione;

• **Moretta - *Aythya fuligula***

la Regione Lazio intende consentirne il prelievo venatorio fino al 31 gennaio 2011, alla luce:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), l. 157/1992 e art. 34, comma 1, lett. b), l.r. 17/1995) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- delle considerazioni sopra sviluppate, relativamente ai problemi di confusione tra specie e disturbo;
- della considerazione che il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" prevede la possibilità di prelievo venatorio fino alla prima decade di febbraio, senza decade di sovrapposizione;

• **Cesena - *Turdus pilaris***

la Regione Lazio intende consentirne il prelievo venatorio fino al 31 gennaio 2011, alla luce:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), l. 157/1992 e art. 34, comma 1, lett. b), l.r. 17/1995) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- della constatazione che a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- dei dati forniti dall'Ispra nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 222". Tali dati, evidenziano nella terza decade di gennaio il massimo dell'abbondanza delle ricatture, verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale;

Segue Decreto n. del

- della considerazione che la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e non pregiudica lo stato di conservazione della specie;

• **Tordo bottaccio - *Turdus philomelos***

la Regione Lazio intende consentirne il prelievo venatorio fino al 31 gennaio 2011, alla luce:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), l. 157/1992 e art. 34, comma 1, lett. b), l.r. 17/1995) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- della constatazione che a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- dei dati forniti dall'Ispra nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 230". Tali dati, evidenziano nell’ultima decade di gennaio e nella prima di febbraio il massimo dell’abbondanza delle catture, verosimilmente coincidente con l’inizio della migrazione prenuziale;
- della considerazione che la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e non pregiudica lo stato di conservazione della specie;

• **Tordo sassello - *Turdus iliacus***

la Regione Lazio intende consentirne il prelievo venatorio fino al 31 gennaio 2011, alla luce:

- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), l. 157/1992 e art. 34, comma 1, lett. b), l.r. 17/1995) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- della constatazione che a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- dei dati forniti dall'Ispra nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238". Tali dati, evidenziano nella prima decade di febbraio il massimo dell’abbondanza

Segue Decreto n. del

- delle catture, verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- della considerazione che la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati di cui sopra, è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e non pregiudica lo stato di conservazione della specie;

RITENUTO opportuno, da ultimo, affermare che la puntuale, obiettiva e totale applicazione delle direttive comunitarie costituisce oltre che un obbligo anche un obiettivo prioritario dell’Amministrazione regionale che, nell’ambito dell’uso sostenibile delle risorse naturali, intende, attraverso la ristrutturazione dell’Osservatorio faunistico regionale, dotarsi di un organismo in grado di reperire dati di indubbia validità sul piano tecnico-scientifico in ordine ai periodi di nidificazione, riproduzione e migrazione della fauna presente sul proprio territorio, dati che costituiscono un parametro imprescindibile anche ai fini della determinazione dei periodi di caccia previsti dal calendario venatorio;

DECRETA

in conformità alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

di stabilire, nel rispetto dell’arco temporale previsto dall’articolo 34, comma 1, della l.r. 17/1995 ed a modifica di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del titolo III dell’Allegato A al proprio decreto n. T0379/2010 del 9 agosto 2010, recante “Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2010/2011”, la chiusura dell’esercizio venatorio al 31 gennaio 2011 compreso alle seguenti specie:

***Alzavola** Anas crecca, **Canapiglia** Anas strepera, **Codone** Anas acuta, **Fischione** Anas penelope, **Germano reale** Anas platyrhynchos, **Marzaiola** Anas querquedula, **Mestolone** Anas clypeata, **Moretta** Aythya fuligula, **Moriglione** Aythya ferina, **Cesena** Turdus pilaris, **Tordo bottaccio** Turdus philomelos e **Tordo sassello** Turdus iliacus.*

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Attività della Presidenza, l’altro per i successivi adempimenti della struttura

Segue Decreto n. del

competente per materia, consta di n. 13 pagine e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì

La Presidente
Renata Polverini